

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2162

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal presidente del consiglio dei ministri

(RENZI)

dal ministro dell'economia e delle finanze

(PADOAN)

dal ministro dell'interno

(ALFANO)

e dal ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

(GIANNINI)

Conversione in legge del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche

Presentato il 6 marzo 2014

Onorevoli Deputati! Con il presente disegno di legge si chiede la conversione in legge del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche, il cui contenuto è di seguito illustrato.

Art. 1 – *(Disposizioni in materia di TARI e TASI).*

L'articolo apporta modifiche ad alcune disposizioni dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per il 2014).

In particolare, la disposizione di cui al comma 1, lettera *a*), integra la norma

transitoria di cui al comma 677 relativamente all'aliquota massima del tributo per i servizi indivisibili (TASI) applicabile per l'anno 2014 per ciascuna tipologia di immobile. Viene previsto che i comuni possano deliberare un ulteriore incremento delle aliquote della TASI in deroga ai limiti previsti nel primo e nel secondo periodo del comma 677 per ciascuna tipologia di immobile, purché detto incremento non sia complessivamente superiore allo 0,8 per mille, e a condizione che siano finanziate detrazioni d'imposta o altre misure, relative alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'imposta municipale sugli immobili (IMU) relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011.

Con riguardo alla lettera *b*) si deve preliminarmente ricordare che l'attuale comma 688 dell'articolo 1 della legge di stabilità per l'anno 2014 prevede che il versamento della TASI possa essere effettuato non solo attraverso il modello F 24 e il bollettino di conto corrente postale

compatibile con le disposizioni concernenti i versamenti unitari, ma anche utilizzando le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. La norma poi rinvia ad un decreto del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare «sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali e le principali associazioni rappresentative dei comuni», per l'approvazione delle modalità per la rendicontazione e trasmissione dei relativi dati di riscossione. L'applicazione delle disposizioni contenute nell'attuale formulazione del comma 688 in commento presenta notevoli criticità rappresentate dalla circostanza che la disponibilità dei dati relativi al gettito della TASI posticipata a una fase di rendicontazione non consente all'Amministrazione finanziaria di avere a disposizione dati tempestivi e certi relativamente a detto tributo. Si fa presente che la disponibilità immediata dei dati in questione appare essenziale per effettuare le necessarie elaborazioni finanziarie di corredo alla normativa e alla fase applicativa concernente non solo la TASI ma anche l'IMU, atteso il rapporto osmotico che sussiste tra i due tributi (basti pensare, a questo proposito, alle regolazioni finanziarie effettuate nell'ambito del Fondo di solidarietà comunale, che necessitano di dati effettivi e non rimessi ad una fase successiva di rendicontazione delle somme riscosse e inevitabilmente soggetta agli errori che possono essere commessi dai diversi soggetti coinvolti).

Si ricorda, infine, che il comma 677 dell'articolo 1 della legge di stabilità prevede che l'aliquota della TASI è strettamente correlata con quella massima dell'IMU e che il versamento di quest'ultimo tributo deve essere effettuato esclusivamente utilizzando il modello F 24 e il bollettino di conto corrente postale con esso compatibile.

Alla luce delle predette considerazioni, si è provveduto a modificare il citato comma 688 affinché il pagamento della TASI possa avvenire esclusivamente tramite modello F 24 e il bollettino di conto corrente postale compatibile con le disposizioni concernenti i versamenti unitari.

Per quanto riguarda, invece, la lettera c), concernente il comma 691 dell'articolo 1 della legge di stabilità per l'anno 2014, si sottolinea che le modifiche sono tese a evitare problemi di contrasto con la normativa europea concernente la libera concorrenza. Infatti, l'attuale disposizione prevede che i comuni possono non solo affidare la TARI ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risultava affidato il servizio di gestione dei rifiuti, ma anche la TASI ai soggetti che nel medesimo anno risultavano affidatari dell'IMU.

Si sottolinea come il contrasto con le regole europee sia rappresentato dalla circostanza che non è fissato, sia per la TARI che per la TASI, alcun termine di scadenza dell'affidamento diretto e che è prevista la possibilità dell'affidamento diretto di un nuovo tributo e cioè la TASI. Quest'ultima circostanza contrasta con le norme europee di tutela della concorrenza che impongono di procedere all'affidamento tramite gare ad evidenza pubblica e non appare giustificata da alcuna ragione di carattere eccezionale. Il fatto che la TASI sia collegata all'IMU per alcuni limitati aspetti non consente comunque di superare la necessità del rispetto delle regole sulla concorrenza, eccezione che potrebbe, invece, trovare la sua giustificazione limitatamente alla TARI, la quale rappresenta obiettivamente un'ulteriore razionalizzazione della TARES, vale a dire il precedente tributo in vigore nel 2013, a cui è subentrata la TARI dal 1 gennaio 2014.

Pertanto, il citato comma 691 è stato modificato prevedendo il termine di scadenza dell'affidamento diretto e la possibilità di affidare la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI solo a soggetti già affidatari di servizi in materia di rifiuti.

La lettera d) è finalizzata a sostituire il comma 731 prevedendo un contributo di 625 milioni di euro per l'anno 2014 in favore dei comuni. La disposizione, inoltre, rimanda ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare di concerto con il Ministro dell'interno, l'individuazione della quota del contributo di spettanza di ciascun comune, tenendo conto dei gettiti *standard* ed effettivi dell'IMU e della TASI.

Il comma 2 individua la copertura degli oneri finanziari derivanti dal comma 1, lettera d).

La norma di cui al comma 3 è diretta a estendere alla TASI le esenzioni previste per l'IMU dall'articolo 9, comma 8, del decreto legislativo n. 23 del 2011, vale a dire solo quelle relative agli immobili posseduti dallo Stato, nonché agli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni,

dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Lo stesso comma 8 dell'articolo 9 prevede, inoltre, l'applicazione di alcune disposizioni di esonero previste dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 504 del 1992 in materia di imposta comunale sugli immobili.

Il comma 3 dell'articolo 1 in commento, nel richiamare quest'ultimo articolo, effettua una razionalizzazione delle fattispecie esenti ai fini della TASI, escludendo esplicitamente quella indicata nella lettera *h*) dell'articolo 7 in parola, che prevede un'esenzione per i terreni agricoli ricadenti in aree montane e di collina. La mancata riproduzione di tale disposizione si fonda sulla circostanza che i terreni sono esclusi dal presupposto impositivo della TASI.

Si riportano di seguito le altre fattispecie di esenzione contenute nel più volte citato articolo 7 e richiamate dal comma 3 dell'articolo 1 in commento:

i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;

i fabbricati con destinazione ad usi culturali, di cui all'articolo 5-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, vale a dire gli immobili totalmente adibiti a sedi, aperte al pubblico, di musei, biblioteche, archivi, cineteche, emeroteche statali, di privati, di enti pubblici, di istituzioni e fondazioni, quando al possessore non derivi alcun reddito dall'utilizzazione dell'immobile;

i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;

i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810;

i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera *c*), del

testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, fatta eccezione per gli immobili posseduti da partiti politici, che restano comunque assoggettati all'imposta indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera *a*), della legge 20 maggio 1985, n. 222. A questo proposito la norma conferma l'applicazione ai fini della TASI delle disposizioni contenute nell'articolo 91-*bis* del decreto-legge n. 1 del 2012, che consente di applicare l'esenzione in questione alle sole parti dell'immobile che viene utilizzato per lo svolgimento delle attività meritevoli con modalità non commerciali.

Il comma 4 è diretto ad estendere a tutti i tributi locali le procedure di cui ai commi da 722 a 727 dell'articolo 1 della legge di stabilità per l'anno 2014, concernenti le modalità di rimborso a favore dei contribuenti che hanno erroneamente versato l'IMU nei casi particolari in cui tale rimborso comporta regolazioni contabili tra comuni e tra un comune e lo Stato.

Art. 2 – (*Ulteriori modifiche alla legge 27 dicembre 2013, n. 147*).

L'articolo è volto ad apportare talune modifiche all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014).

In particolare, la disposizione è volta, alla lettera *a*), ad abrogare il comma 33 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il quale ha introdotto l'articolo 17-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, ai sensi del quale i soggetti passivi che intendano acquistare servizi *on line*, anche attraverso centri *media* e operatori terzi, sono obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di una partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana. Il citato articolo 17-*bis* prevede altresì che il medesimo obbligo è previsto per gli spazi pubblicitari *on line* e i *link* sponsorizzati dei motori di ricerca, visualizzabili sul territorio italiano, anche attraverso rete fissa o rete e dispositivi mobili.

La lettera *b*) proroga di ulteriori otto mesi, rispetto ai quattro mesi originariamente previsti dall'articolo 1, comma 569, della legge n. 147 del 2013, il termine di trentasei mesi fissato dal comma 29 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, entro cui le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, cedono a terzi le società e le partecipazioni vietate ai sensi del comma 27 del medesimo articolo.

Le disposizioni di cui alle lettere *c*) e *d*) sono volte a prorogare al 31 marzo 2014 il termine entro il quale i debitori hanno la facoltà di ricorrere al meccanismo di cui ai commi da 618 a 623 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (cosiddetta rottamazione delle cartelle esattoriali), stabilendo altresì la proroga del termine di sospensione della riscossione dei carichi di cui al citato comma 618.

La disposizione di cui alla lettera *e*) è finalizzata a eliminare il contrasto creatosi tra l'attuale formulazione del comma 649 e la norma di cui al successivo comma 661. Infatti, laddove la prima prevede riduzioni facoltative da parte del comune in relazione ai rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostri di avere avviato al recupero, l'altra stabilisce, invece, l'esclusione dal tributo per questa ipotesi. La modifica proposta si rende necessaria per ricondurre nel corretto ambito applicativo la fattispecie in questione, dal momento che il rifiuto non può essere più considerato tale se avviato al recupero. Pertanto, appare razionale la disposizione contenuta nel comma 661 la quale dispone che in tale circostanza la TARI non sia dovuta.

La successiva lettera *f*) chiarisce la definizione del presupposto impositivo

della TASI precisando la non applicazione del tributo ai terreni agricoli.

La lettera *g*), inoltre, abroga il comma 670 della legge di stabilità 2014, che esclude dalla TASI le aree scoperte pertinenziali che sono normalmente inglobate nella base imponibile dell'IMU a cui rinvia il comma 675 per l'individuazione della base imponibile della TASI.

La disposizione di cui alla lettera *h*) esclude la possibilità, per il comune, di prevedere riduzioni ed esenzioni per le superfici eccedenti il normale rapporto tra produzione di rifiuti e superficie stessa.

Art. 3 – (Disposizioni per gli enti locali in difficoltà finanziarie).

La norma è volta a dare effettività al quadro dispositivo relativo all'istituto del piano di riequilibrio pluriennale, introdotto nel testo del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 (TUEL) (articoli 243-*bis* e seguenti) dal decreto-legge n. 174 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 213 del 2012.

Il comma 1 prevede la sospensione delle procedure esecutive intraprese nei confronti dell'ente locale sino alla scadenza del termine di impugnativa – *ex* articolo 243-*quater*, comma 5 – della delibera di approvazione o di diniego del piano e, nel caso di presentazione del ricorso, sino alla relativa decisione.

Con il comma 2 si dà la possibilità agli enti locali per i quali la Corte dei conti ha deliberato il diniego di approvazione del piano di riequilibrio finanziario di cui all'articolo 243-*bis* del TUEL, di poterne ripresentare un altro, a specifiche condizioni, entro novanta giorni dalla comunicazione del

diniego. Nei novanta giorni è sospesa l'applicazione delle procedure per la deliberazione dello stato di dissesto e per lo scioglimento del consiglio dell'ente.

Il comma 3 chiarisce che fino allo scadere del termine di diffida del prefetto per la dichiarazione dello stato di dissesto finanziario, il comune può avvalersi della procedura per il riequilibrio finanziario.

Con il comma 4 si permette, in determinati casi, di riequilibrare un ente dissestato entro tre esercizi.

Art. 4 – (Misure conseguenti al mancato rispetto di vincoli finanziari posti alla contrattazione integrativa e all'utilizzo dei relativi fondi).

La disposizione individua un percorso attraverso il quale poter recuperare gradualmente le somme indebitamente attribuite in sede di contrattazione integrativa, risolvendo le criticità connesse al non corretto utilizzo dei fondi.

Al riguardo, anche a seguito dell'attività ispettiva condotta dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, sono state individuate, con riferimento a varie pubbliche amministrazioni, numerose situazioni di illegittimità relative alla costituzione e all'utilizzazione del fondo per la contrattazione decentrata, con riguardo all'appostamento di risorse in misura superiore a quella consentita e all'attribuzione di indennità accessorie non in linea con il vigente quadro regolativo.

Il comma 1, in particolare, si applica in tutti i casi in cui siano stati superati i vincoli finanziari posti alla contrattazione decentrata ed indica le modalità ed i tempi in cui deve avvenire il recupero integrale delle somme indebitamente erogate, nonché le ulteriori misure di contenimento della spesa per il personale e di razionalizzazione organizzativa cui devono attenersi le regioni e gli enti locali.

È previsto, inoltre, il costante monitoraggio della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e del Ministero dell'interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali sui piani obbligatori di riorganizzazione e delle specifiche misure previste dai medesimi per il contenimento della spesa per il personale.

Il comma 2 prevede la possibilità, per le regioni e gli enti locali che hanno rispettato il patto di stabilità interno, di

compensare le somme da recuperare, indebitamente attribuite in sede di contrattazione integrativa, anche attraverso l'utilizzo dei risparmi effettivamente derivanti dalle misure di razionalizzazione organizzativa di cui al secondo e terzo periodo del comma 1, nonché di quelli derivanti dall'attuazione dei piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di riordino e ristrutturazione amministrativa, di semplificazione e digitalizzazione, di riduzione dei costi della politica e di funzionamento, di cui all'articolo 16, commi 4 e 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

Il comma 3 interviene in relazione agli atti di utilizzo dei fondi per la contrattazione decentrata adottati anteriormente ai termini di adeguamento previsti dall'articolo 65 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, che non abbiano comportato né il superamento dei vincoli finanziari per la costituzione dei medesimi fondi né il riconoscimento giudiziale della responsabilità erariale, adottati dalle regioni e dagli enti locali che hanno rispettato il patto di stabilità interno, la vigente disciplina in materia di spese ed assunzione di personale nonché le disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Più specificamente, si dispone che a tali atti non si applichino le disposizioni di cui al quinto periodo del comma 3-*quinquies* dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi del quale: «Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile».

Art. 5 – (Mutui enti locali).

La disposizione in esame è finalizzata a consentire ai comuni di ricorrere ad operazioni di indebitamento oltre il limite di cui all'articolo 204 del TUEL, limitatamente agli anni 2014 e 2015 e comunque per un importo non superiore alle quote di capitale dei mutui e dei prestiti obbligazionari precedentemente contratti ed emessi, rimborsate nell'esercizio precedente.

Art. 6 – (Contabilizzazione IMU).

La disposizione permette ai comuni la contabilizzazione dell'IMU al netto della quota trattenuta dall'Agenzia delle entrate e destinata all'alimentazione del Fondo di solidarietà comunale.

Art. 7 – (Verifica gettito IMU anno 2013).

La disposizione introduce anche per il 2013 un dispositivo di revisione delle stime dell'IMU *standard*, con particolare riferimento alla quota di gettito riconducibile ai fabbricati di categoria D, assegnata allo Stato. Tale revisione appare indispensabile per evitare che in talune situazioni (in particolare comuni di piccola dimensione demografica con basi imponibili da fabbricati D di valore rilevante) la ripartizione del gettito acquisito allo Stato sia mal dimensionata e produca risultati distorti in termini di complessiva dotazione di risorse *standard* (IMU ad aliquota di base più assegnazione da Fondo di solidarietà). In particolare, si prevede che, entro il mese di marzo 2014, il Ministero dell'economia e delle finanze provveda alla verifica del gettito dell'imposta municipale propria, anno 2013, con particolare riferimento alla distribuzione degli incassi relativi ai fabbricati di categoria D. Infine, si prevede la regolazione delle eventuali variazioni in modo da evitare impatti incongrui sulla gestione contabile degli anni 2013 e 2014 per gli enti maggiormente coinvolti dalla revisione.

Art. 8 – (Anticipazione pagamento fondo di solidarietà 2014).

La disposizione in esame, in attesa della conclusione dell'*iter* di approvazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri finalizzato al riparto del fondo di solidarietà comunale per l'anno 2014, di cui al comma 380-*ter* dell'articolo 1 della legge n. 228 del 2012, è volta ad assicurare ai comuni beneficiari del fondo stesso un'anticipazione nel limite del 20 per cento delle risorse agli stessi attribuite nell'anno 2013, a titolo di fondo di solidarietà comunale.

Art. 9 – (Disposizioni in materia di contributo ordinario spettante agli enti locali).

La norma risponde all'esigenza di confermare, per il 2014, l'importo delle riduzioni, applicate agli enti locali, come previste dal comma 183 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché di definire il relativo criterio applicativo.

Art. 10 – (Proroga delle modalità di riparto alle province del fondo sperimentale di riequilibrio).

La norma di cui al comma 1 conferma, anche per il 2014, fermo restando quanto previsto dal successivo articolo 20, comma 2, i criteri di attribuzione alle province del fondo sperimentale di riequilibrio e dei tagli per la cosiddetta revisione della spesa, consentendo la rapida conoscenza delle risorse attribuite dallo Stato, indispensabili per la predisposizione del bilancio di previsione per il 2014.

Il comma 2 contempla, per l'anno 2014, la proroga delle norme che prevedono la determinazione dei trasferimenti erariali a favore delle province, necessari per finanziare i bilanci e,

di conseguenza, le funzioni attribuite. La norma opera limitatamente alle province della Regione siciliana e della regione Sardegna, in quanto – in ragione della speciale autonomia regionale – non ha trovato applicazione in queste regioni il «federalismo provinciale» di cui al decreto legislativo n. 68 del 2011, non sono attribuite risorse a titolo di Fondo sperimentale di riequilibrio e sono dovuti ancora importi a titolo di trasferimenti erariali.

Art. 11 – (*Relazione fine mandato sindaci e presidenti delle province*).

L'articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, prevede che i sindaci e i presidenti di provincia predispongano una relazione di fine mandato, certificata dall'organo di revisione dell'ente locale e destinata ad essere pubblicata sul sito istituzionale dell'ente qualche settimana prima delle elezioni, in modo che la campagna elettorale si svolga sugli effettivi dati di bilancio. Si tratta di uno strumento molto utile, che potenzia la cosiddetta *accountability*.

Tuttavia, nella normativa vigente sono anzitutto previsti termini eccessivamente ristretti per la sua predisposizione, invio e pubblicazione sul sito. Con la norma in esame si provvede a rideterminarli assegnando più tempo agli organi degli enti interessati per assolvere ai relativi adempimenti. Si prevede in particolare che la relazione di fine mandato sia sottoscritta dall'organo politico dell'ente locale non oltre il sessantesimo giorno, anziché il novantesimo giorno, antecedente la data di scadenza del mandato. Essa deve risultare certificata dall'organo di revisione dell'ente locale non oltre i quindici giorni successivi, anziché dieci giorni, e deve essere trasmessa alla sezione regionale della Corte dei conti nei tre giorni successivi, anziché entro i dieci giorni dalla sottoscrizione da parte dell'organo politico. Infine, entro sette giorni dalla data di certificazione della relazione di fine mandato da parte dell'organo di revisione, essa deve essere pubblicata sul sito istituzionale dell'ente, con l'indicazione della data di trasmissione alla sezione regionale della Corte dei conti.

In caso di scioglimento anticipato dell'ente locale, la sottoscrizione della relazione e la certificazione avvengono entro venti giorni, anziché entro quindici giorni, dal provvedimento di indizione delle elezioni, e nei tre giorni successivi esse devono essere trasmesse alla sezione regionale della Corte dei conti e pubblicate sul

sito istituzionale dell'ente locale entro e non oltre sette giorni dalla data di certificazione da parte dell'organo di revisione, anziché entro il giorno successivo dal ricevimento del rapporto da parte del Tavolo interistituzionale.

Infatti, secondo la normativa attualmente vigente, la relazione di fine mandato deve essere controllata e certificata, oltre che dagli ordinari organi di controllo a ciò preposti come la Corte dei conti, anche da un Tavolo interistituzionale da istituire all'interno della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. Si tratta di un adempimento che, da un lato, aggrava notevolmente il procedimento per gli enti locali, dall'altro prevede termini per il Tavolo interistituzionale sostanzialmente impossibili da rispettare, perché entro venti giorni dalla ricezione il Tavolo interistituzionale dovrebbe provvedere a controllare e verificare la rispondenza delle informazioni indicate in ogni singola relazione con i dati in possesso della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica.

A ciò si aggiunga che a primavera 2014 andranno ad elezioni circa 4.000 comuni (esattamente 4.070), con l'obbligo per il Tavolo di verificare oltre 200 relazioni al giorno e di redigere un parere sulla correttezza per ciascuna relazione di fine mandato, destinato ad essere pubblicato nel sito *internet* di ciascun comune o provincia assieme alla relazione stessa. La relazione del Tavolo interistituzionale avrebbe quindi un peso molto rilevante sia nel corso della campagna elettorale sia successivamente, per il conseguente confronto della stessa con la relazione di inizio mandato del sindaco subentrante (articolo 4-*bis* del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, inserito dall'articolo 1-*bis*, comma 3, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213). Tuttavia, all'assunzione di una grave

responsabilità da parte del Tavolo interistituzionale non corrispondono i necessari strumenti operativi e cognitivi per effettuare in tempi così ristretti il controllo sulla veridicità delle informazioni e dei dati ivi indicati.

Si è quindi provveduto ad eliminare l'obbligo di trasmissione e di controllo da parte del Tavolo interistituzionale, senza escludere la comunicazione alla Corte dei conti, attualmente prevista, e la pubblicazione nel sito *internet* istituzionale del comune o della provincia, parimenti prevista, entro i sette giorni successivi alla certificazione da parte dell'organo di revisione dell'ente locale.

Art. 12 – (*Contributo straordinario*).

Le incertezze interpretative sul primo anno di attribuzione del contributo straordinario decennale stanno ostacolando il procedimento di fusione tra comuni. Ciò nonostante, a decorrere dal gennaio 2014, sono state approvate ben 26 fusioni che hanno portato alla soppressione di 62 comuni. Per fare chiarezza sulla decorrenza dei contributi statali e permettere la corretta pianificazione dei bilanci dei nuovi comuni sorti dalla fusione, si rende indispensabile prevedere che il contributo di cui al comma 3 dell'articolo 15 del TUEL sia corrisposto a decorrere dall'anno successivo alla decorrenza della fusione prevista dal decreto regionale istitutivo, ad eccezione delle fusioni che decorrono dal mese di gennaio, per le quali il contributo straordinario decennale viene erogato dallo stesso anno di decorrenza della fusione.

Art. 13 – (*Isole minori*).

La norma si propone di risolvere la problematica relativa all'utilizzo dei finanziamenti attribuiti al comune di Lampedusa e Linosa a valere sul Fondo per le isole minori, per l'annualità 2008, per un importo di euro 654.524,71, e per l'annualità 2009, per euro 766.496,42.

Invero, la situazione dell'isola di Lampedusa dovuta all'imponente afflusso di immigrati e alla continua necessità di interventi per assicurare il primo sostegno

durante gli sbarchi e i salvataggi, ha impedito al comune di realizzare gli interventi già programmati e approvati.

La valutazione della necessità di riassegnare le somme alle più urgenti finalità legate all'emergenza e a sostegno anche della popolazione civile dell'isola, che soffre ugualmente delle conseguenze legate all'immigrazione, rende opportuna la norma proposta. Va segnalato che in assenza della norma, in mancanza di utilizzo delle somme per le finalità a suo tempo individuate, a fronte dell'oggettiva impossibilità del comune nel momento attuale di procedere alla realizzazione delle opere, vi sarebbe l'obbligo per l'Amministrazione di procedere alla revoca delle somme.

Art. 14 – (*Applicazione fabbisogni standard per il riparto del Fondo di solidarietà comunale*).

La norma interviene sulla disciplina del Fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, commi 380 e seguenti, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come da ultimo modificata dall'articolo 1, comma 730, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Giova ricordare che il predetto articolo 1, comma 730, della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità per il 2014) ha modificato la disciplina del Fondo di solidarietà comunale, introducendo nell'articolo 1 della legge n. 228 del 2012 il comma 380-*quater*, a tenore del quale, con riferimento ai comuni delle regioni a statuto ordinario, il 10 per cento dell'importo attribuito ai comuni interessati a titolo di Fondo di solidarietà comunale è accantonato per essere redistribuito tra i comuni medesimi sulla base dei fabbisogni *standard* approvati dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale (COPAFF) entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento. Per tale quota del Fondo, da attribuire in base ai fabbisogni *standard*, non operano i criteri di riparto «ordinari» del Fondo medesimo, come identificati alla lettera *b*) del

comma 380-ter del medesimo articolo.

La norma di cui alla lettera *a*) sostituisce il citato comma 380-quater: viene sostanzialmente riprodotta la disposizione di cui al comma 380-quater, aggiungendo le capacità fiscali quale ulteriore criterio per operare la redistribuzione tra i comuni della quota del 10 per cento del Fondo di solidarietà comunale.

Ne deriva, pertanto, che la predetta quota del 10 per cento del Fondo dovrà essere redistribuita tra i comuni sulla base delle capacità fiscali nonché dei fabbisogni *standard* approvati dalla COPAFF, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento.

Per la quota del Fondo da attribuire in base ai predetti parametri, non troveranno applicazione i criteri «ordinari» di riparto del Fondo come individuati dalla lettera *b*) del comma 380-ter del medesimo articolo.

Inoltre, la disposizione di cui alla lettera *b*) inserisce un ulteriore comma 380-quinquies, il quale prevede che, ai fini dell'applicazione del comma 380-quater (ossia del riparto del 10 per cento del Fondo in base alle capacità fiscali e ai fabbisogni *standard*), i criteri e le modalità di attuazione siano stabiliti mediante intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 15 marzo 2014. In caso di mancata intesa, si prevede che le risorse corrispondenti siano distribuite, per l'anno 2014, con la medesima metodologia applicata per il riparto dell'intero Fondo di solidarietà, come disciplinata dal comma 380-ter del medesimo articolo 1 della legge n. 228 del 2012, e, a decorrere dall'anno 2015, in base alle disposizioni del predetto comma 380-quater e, quindi, in base alle capacità fiscali e ai fabbisogni *standard* approvati dalla COPAFF.

Art. 15 – (*Province di nuova istituzione*).

La disposizione in esame è finalizzata a non penalizzare le province madri che nel 2009 hanno ceduto parte del proprio territorio per l'istituzione di nuove province; conseguentemente, la norma chiarisce che per le province che nel 2009 sono state

interessate dallo scorporo di province di nuova istituzione, l'obiettivo del patto di stabilità interno è calcolato assumendo a riferimento la spesa corrente del biennio 2010-2011, anziché del triennio 2009-2011. In tal modo non è considerata la spesa corrente del 2009 atteso che la stessa risulta non più rappresentativa della spesa corrente della nuova provincia.

Art. 16 – (*Disposizioni concernenti Roma Capitale*).

Il comma 1 demanda al comune di Roma Capitale la predisposizione di un rapporto che evidenzi le cause della formazione del disavanzo di bilancio di parte corrente negli anni precedenti, nonché l'entità e la natura della massa debitoria da trasferire alla gestione commissariale.

I commi 2 e 3 mirano a prevedere un piano triennale per la riduzione del disavanzo e per il riequilibrio strutturale di bilancio del comune di Roma Capitale. Il predetto piano, nonché i piani pluriennali per il rientro dei crediti di cui al comma 5, sono soggetti al parere obbligatorio del tavolo interistituzionale di cui al decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, che ne verifica, altresì, l'attuazione, tenendo anche conto dei maggiori oneri, ove già determinati, connessi al ruolo di capitale della Repubblica.

Al comma 4 si prevede, inoltre, che il piano triennale per la riduzione del disavanzo sia approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Assemblea capitolina.

Il comma 5 detta alcune disposizioni volte a regolare i rapporti finanziari di Roma Capitale e la gestione commissariale.

La norma in esame, in particolare, modificando il comma 196-bis dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è volta ad autorizzare il Commissario straordinario del Governo per il

comune di Roma, nominato ai sensi dell'articolo 4, comma 8-*bis*, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, ad inserire nella massa passiva di cui al documento concernente l'accertamento del debito del comune di Roma, predisposto ai sensi dell'articolo 14, comma 13-*bis*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e per un importo complessivo massimo di 30 milioni di euro, le eventuali ulteriori partite debitorie rivenienti da obbligazioni od oneri dello stesso comune di Roma anteriori al 28 aprile 2008.

Si prevede altresì che il comune di Roma Capitale possa riacquisire l'esclusiva titolarità di crediti, inseriti nella massa attiva di cui al documento citato, verso le società dalla medesima partecipate, anche in via compensativa con partite a debito inserite nella massa passiva di cui al medesimo documento, il comune di Roma Capitale può avvalersi di appositi piani pluriennali per il rientro dei crediti così riacquisiti verso le proprie partecipate.

Il Commissario straordinario è autorizzato ad iscrivere nella massa passiva le somme introitate dalla gestione commissariale in forza del contratto di servizio di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2008, che ammontano a circa 570 milioni di euro, al netto delle somme a qualsiasi titolo inserite, dal 31 ottobre 2013 fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, nella medesima massa e al fine del loro reintegro a favore del comune di Roma Capitale e che, pertanto, restano nella disponibilità dello stesso.

Infine, si prevede che le somme di cui al medesimo comma 5 non siano considerate tra le entrate finali di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, rilevanti ai fini del patto di stabilità interno.

Art. 17 – (*Disposizioni in materia di trasporto ferroviario nelle regioni a statuto speciale*).

Il comma 1 dispone il pagamento di 13,4 milioni di euro nell'anno 2014, in

favore della società Trenitalia Spa per il servizio di trasporto ferroviario nella regione Valle d'Aosta in relazione ai servizi resi nel periodo compreso tra gennaio 2014 e luglio 2014.

Il comma 2, al fine di risolvere il problema inerente al pagamento del servizio di trasporto ferroviario svolto negli anni pregressi prevede, che laddove l'intesa tra lo Stato e la regione Valle d'Aosta, di cui all'articolo 1, comma 515, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, non sia raggiunta entro il 30 giugno 2014, il gestore del servizio ferroviario provveda alla riduzione del servizio, garantendo l'effettuazione dei servizi minimi essenziali. Si precisa che il pagamento del servizio, a decorrere dal 31 luglio 2014, a carico della regione Valle d'Aosta, è escluso dal patto di stabilità interno nel limite di 9,6 milioni di euro per l'anno 2014 e 23 milioni annui a decorrere dal 2015.

Il comma 3 provvede alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma 1.

Ai sensi del comma 4, il Ministero dell'economia e delle finanze, nelle more del trasferimento completo delle competenze alle regioni a statuto speciale e dei servizi indivisi, è autorizzato a corrispondere alla società Trenitalia, sulla base della clausola di continuità, le somme impegnate per l'anno 2013 per le prestazioni rese.

Il comma 5, al fine di consentire l'avvio dell'esecuzione del piano di rientro dal disavanzo accertato, predisposto dal Commissario *ad acta* incaricato dell'attuazione delle misure relative alla razionalizzazione e al riordino delle società partecipate regionali recate dal piano di stabilizzazione finanziaria della regione Campania ai sensi del comma 5 dell'articolo 16 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, vieta di intraprendere o di proseguire azioni esecutive, anche concorsuali, nei confronti delle società a partecipazione regionale esercenti il trasporto ferroviario regionale, né sulla quota dell'anticipazione attribuita alla regione Campania ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, né sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, né sul Fondo di rotazione di cui all'articolo 1, comma 9-*bis* del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

Art. 18 – (Disposizioni in favore dei comuni assegnatari di contributi pluriennali di cui all'articolo 6 della legge 29 novembre 1984, n. 798).

La norma è volta a limitare, per l'anno 2014 e a favore dei comuni assegnatari dei contributi pluriennali di cui all'articolo 6 della legge n. 798 del 1984, talune sanzioni derivanti dal mancato raggiungimento dell'obiettivo del patto di stabilità interno.

Art. 19 – (Disposizioni in materia di servizi di pulizia e ausiliari nelle scuole e di edilizia scolastica).

La disposizione di cui al comma 1 proroga di un mese il termine del 28 febbraio, posto dalla legge di stabilità per il 2014, per la prosecuzione dei contratti in essere al 31 dicembre 2013, stipulati dalle istituzioni scolastiche ed educative statali per l'acquisto di servizi di pulizia e di altri servizi ausiliari. Pertanto, fino al 31 marzo 2014 le medesime istituzioni, situate nei territori nei quali non è attiva la convenzione CONSIP, acquistano tali servizi dalle imprese che li fornivano al 31 dicembre 2013, alle stesse condizioni economiche e tecniche in essere a detta data. Fino alla stessa data, nei territori in cui la convenzione è attiva, le istituzioni scolastiche ed educative acquistano servizi ulteriori avvalendosi dell'impresa aggiudicataria della gara CONSIP, al fine di effettuare servizi straordinari di pulizia e servizi ausiliari individuati da ciascuna istituzione fino al 31 marzo 2014.

Tale proroga si rende necessaria per consentire di risolvere i problemi connessi

alla gestione dei servizi di pulizia e ausiliari di molte istituzioni scolastiche ed educative statali e i connessi problemi occupazionali, derivanti dal superamento del precedente sistema di affidamento, con il passaggio alle imprese vincitrici delle gare CONSIP.

Il comma 2 proroga al 30 aprile 2014 il termine previsto per l'affidamento dei lavori di riqualificazione e di messa in sicurezza delle istituzioni scolastiche statali.

Invero, l'articolo 18, commi 8-ter e seguenti, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, ha previsto l'attivazione di una procedura d'urgenza per interventi in materia di riqualificazione e di messa in sicurezza delle istituzioni scolastiche statali, stanziando al riguardo 150 milioni di euro, ripartiti tra le regioni sulla base del numero di edifici scolastici presenti sul territorio, del numero di alunni e della situazione del patrimonio edilizio scolastico.

La norma ha individuato tempi ristretti e modalità operative: gli enti locali proprietari degli immobili adibiti ad uso scolastico hanno presentato alle rispettive regioni entro il 15 settembre 2013 progetti esecutivi immediatamente cantierabili di messa in sicurezza, ristrutturazione e manutenzione straordinaria degli edifici scolastici.

Le regioni hanno presentato al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro il 15 ottobre 2013 le graduatorie dei progetti ad esse pervenuti.

Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con decreto n. 906 del 5 novembre 2013, ha provveduto ad assegnare le risorse agli enti locali utilmente inseriti nelle graduatorie regionali, ad eccezione della regione Puglia per la quale il competente tribunale amministrativo regionale aveva già disposto la sospensiva della graduatoria regionale.

La norma primaria aveva anche definito un termine ultimo per l'affidamento dei lavori in questione da parte degli enti locali competenti, fissato al 28 febbraio 2014, pena la revoca dei finanziamenti previsti.

La proroga si rende necessaria in quanto su 692 interventi finanziabili, alla data del 27 febbraio 2014 sono pervenute al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca solo n. 210 comunicazioni di avvenuto affidamento dei lavori, pari a circa 28 milioni su un finanziamento complessivo di 150 milioni di euro.

Tale proroga di due mesi, al 30 aprile 2014, costituisce quindi una misura eccezionale che,

anche in considerazione dell'importanza di intervenire sulla materia dell'edilizia scolastica, non intende interrompere, con la revoca dei finanziamenti, una procedura già proficuamente iniziata ovvero in fase di completamento, evitando così di mettere in difficoltà la maggior parte degli enti locali coinvolti che hanno già avviato le procedure di gara, ma che non riescono a concluderle nel termine del 28 febbraio 2014.

Tutto ciò fermo restando il termine del 31 dicembre 2014 previsto per il trasferimento delle risorse finanziarie agli enti per permettere loro di effettuare i dovuti pagamenti.

Art. 20 – (Ulteriori disposizioni per favorire il superamento delle conseguenze del sisma nella regione Abruzzo dell'aprile 2009).

Il comma 1 rende non applicabili al comune dell'Aquila – per l'esercizio finanziario 2013 – le vigenti sanzioni previste per il caso di non rispetto del patto di stabilità interno.

Il comma 2 rende non applicabili – per l'anno 2014 – nel comune dell'Aquila, negli altri comuni del «cratere» diversi dall'Aquila (il riferimento è ai decreti del commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009 e n. 11 del 17 luglio 2009) e nella provincia dell'Aquila, le riduzioni al fondo sperimentale di riequilibrio e al fondo perequativo, disposte in via generale per comuni e province dall'articolo 16, commi 6 e 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95. Finalità esplicita è quella di concorrere

ad assicurare la stabilità dell'equilibrio finanziario dei predetti enti.

Il provvedimento reca alcune disposizioni, in particolare quelle di cui agli articoli 3, comma 4, 4, 11, 18, 19, 20 di contenuto sostanzialmente identico a quelle già contenute negli articoli 4, 6, 8, comma 1, capoverso 1-ter, 9, 16, commi 4 e 5, 17, dell'atto Senato n. 1322 recante disposizioni varie in materia di funzionalità di regioni ed enti locali, di lavoro, di trasporto pubblico locale, di interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali, di modalità di composizione di seggi elettorali, di impignorabilità delle somme dovute alle aziende sanitarie e di trasferimento di beni confiscati al patrimonio degli enti territoriali. Tali disposizioni, il cui contenuto si presenta intrinsecamente omogeneo a quello del decreto-legge, sono state inserite nel testo in ragione della particolare urgenza e indifferibilità della loro adozione, che esige un'entrata in vigore incompatibile con i tempi di approvazione dell'atto Senato n. 1322.